



**AiCARR**

Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente

**POSIZIONE DI AiCARR**

**DPR 16 NOVEMBRE 2018 , N. 146  
“REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL  
REGOLAMENTO (UE)  
N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A  
EFFETTO SERRA E CHE ABROGA IL  
REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006”**

© 2018 AiCARR  
via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 Milano  
Tel. 0267479270. - Fax 02.67479262  
[www.aicarr.org](http://www.aicarr.org)

Prima edizione 2020

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (microfilm, copie fotostatiche compresi), sono riservati per tutti i Paesi.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

Finito di stampare nel mese di marzo 2020  
Prodotto interamente realizzato in Italia  
Codice ISBN: 978-88-95620-71-8

## I POSITION PAPER DI AICARR

AiCARR, associazione culturale senza scopo di lucro, crea e promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile.

Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali oltre che dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico che in quello edilizio.

Gli scopi fondamentali di AiCARR sono la produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile e la formazione e lo sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione, il contributo alla discussione e alla elaborazione delle normative di settore, la collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti governativi, italiani ed europei. I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema edificio-impianto, il progresso e la diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico, la manutenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

AiCARR conta oltre 2100 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installatori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e operative. I soci AiCARR sono, spesso ai massimi livelli, attori del mondo della climatizzazione e del risparmio energetico. In questo senso, le posizioni di AiCARR nel settore energetico sono la sintesi del punto di vista di esperti "super partes".

I Position Paper di AiCARR sono il frutto del lavoro congiunto degli esperti e presentano la posizione ufficiale dell'Associazione su argomenti di particolare interesse nel settore energetico.

*Francesca Romana d'Ambrosio*  
Presidente AiCARR

## INDICE

1 - PREMESSA .....	5
2 - LA LEGISLAZIONE VIGENTE .....	5
2.1 - REGOLAMENTO UE 517/2014 .....	5
2.2 - DRP 146/2018 .....	5
3 - LA POSIZIONE DI AICARR .....	7
3.1 - OBBLIGHI PER I VENDITORI DI APPARECCHIATURE .....	7
3.2 - OBBLIGHI PER GLI OPERATORI .....	7
3.3 - OBBLIGHI REGISTRI .....	8

AICARR

# POSIZIONE DI AICARR

## SULLA COMUNICAZIONE ALLA BANCA DATI

### 1 - Premessa

Negli ultimi mesi numerosi Soci si sono rivolti all'Associazione per chiederle di prendere una posizione su specifici aspetti legati interpretazione e all'applicazione del DPR del 16 gennaio 2018 n. 146, recante "Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006", in vigore dal 24 gennaio 2019.

AiCARR nel suo ruolo di Associazione culturale ha ravvisato la necessità di fare chiarezza su alcuni aspetti interpretativi relativi alla vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra.

### 2 - La legislazione vigente

#### 2.1 – Regolamento UE 517/2014

Il Regolamento dell'Unione Europea n.517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 maggio 2014, è entrato in vigore il 9 giugno 2014, anche se la sua applicazione è partita dal 1 gennaio 2015. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento sono stabiliti dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014. Il Regolamento 517/2014 ha abrogato il precedente Regolamento della Comunità Europea n.842/2006, mantenendo tuttavia in vigore i Regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n.304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008.

Il Regolamento 517/2014 conferma e amplia rispetto ai precedenti l'obiettivo di ridurre l'emissione di F-Gas nell'Unione Europea di due terzi entro il 2030 e prevede per la sua attuazione:

- obbligo periodico di controllo delle perdite e l'installazione di sistemi di rilevamento delle perdite;
- obbligo di recupero di gas residui al fine di garantirne il riciclaggio;
- restrizioni all'immissione in commercio di gas e di apparecchiature che contengono gli F-Gas;
- controllo dell'uso di taluni gas a effetto serra;
- etichettatura di prodotti e apparecchiature prima dell'immissione in commercio;
- riduzione della quantità di idro fluorocarburi immessa in commercio mediante un sistema di quote;
- programmi di formazione e qualificazione per il personale che opera su apparecchiature contenenti gas a effetto serra;
- monitoraggio e tracciatura delle fasi di produzione, importazione, distribuzione, utilizzo di gas a effetto serra.

#### 2.2 – DPR 146/2018

Con l'entrata in vigore l'anno scorso del D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 in esecuzione del regolamento UE n. 517 del 2014, sintetizzato nel paragrafo 2.1, che aveva portato importanti novità nel settore nel settore di gas fluorurati a effetto serra, quali:

- l'individuazione nel Ministero dell'Ambiente come "l'autorità competente" per la gestione del registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e la creazione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature e all'attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
- l'individuazione delle Camere di Commercio come l'ente preposto alla gestione del registro telematico nazionale, per tutte le imprese e persone certificate che svolgono l'attività di installazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti F-Gas nonché il loro recupero, riconfermandone l'obbligo di iscrizione;
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione sia a seguito dell'esecuzione dei regolamenti 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi alla refrigerazione e ai commutatori, inserendo i riferimenti alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, sia inserendo il riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione.

In questi ultimi sei mesi sono poi entrate in vigore due importanti obblighi che coinvolgono sia i venditori, sia gli operatori del settore, ovvero:

- **a partire dal 25 luglio 2019** tutte le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le informazioni previste, come previsto dall'articolo 16 comma 3 del decreto:
  - tipologia di apparecchiatura;
  - numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
  - anagrafica dell'acquirente;
  - dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa

certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Se il venditore offre all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, tale dichiarazione è rilasciata dal venditore.

Si ricorda che come definito nel manuale comunicazione vendite apparecchiature, predisposto da ecocamere (versione 1.2 del 29 luglio 2019), per anagrafica acquirente si intende codice fiscale e la ragione sociale / cognome e nome del soggetto inteso come impresa, ente, professionista o persona.

- **a partire dal 25 settembre 2019** tutte le imprese certificate ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a seguito dell'installazione delle apparecchiature, o a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione o che eseguono lo smantellamento delle seguenti apparecchiature così come definite dall'art. 4 paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014:

- a. apparecchiature fisse di refrigerazione,
- b. apparecchiature fisse di condizionamento dell'aria;
- c. pompe di calore fisse;
- d. apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e. celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi;
- f. commutatori elettrici.

comunicano per via telematica alla Banca dati le informazioni previste dall'articolo 16 comma 4 del decreto:

- a. numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
- b. anagrafica dell'operatore;
- c. data e luogo di installazione;
- d. tipologia di apparecchiatura;
- e. codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- f. quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
- g. nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate, il numero di certificato,;
- h. dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;
- i. eventuali osservazioni.

Inoltre, le informazioni relative alle attività di controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.

- a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature, per le apparecchiature elencate precedentemente già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
  - data, se disponibile, e luogo di installazione;
  - anagrafica dell'operatore;
  - tipologia di apparecchiatura;
  - codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
  - quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
  - nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  - dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  - data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
  - quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.
- per le apparecchiature elencate precedentemente che vengono smantellate, va comunicato per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
  - data e luogo di smantellamento;
  - anagrafica dell'operatore;
  - tipologia di apparecchiatura;
  - codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
  - quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
  - misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
  - dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento;
  - eventuali osservazioni.

AICARRR

### 3 - La posizione di AiCARR

Dall'analisi degli strumenti legislativi AiCARR ritiene quanto segue.

#### 3.1 - *Obblighi per i venditori di apparecchiature*

Il regolamento 517/2014 prevede che tutte le apparecchiature non ermeticamente sigillate; intese come quelle apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita; fisse ovvero solidamente fissate con connessione permanente, e quelle contenenti gas fluorurati a effetto serra, indicate nel paragrafo precedente dalla lettera a) alla f), a prescindere dal loro contenuto di F-Gas, saranno vendute agli utilizzatori finali esclusivamente se è dimostrato che l'installazione sarà effettuata da impresa certificata e la vendita sarà comunicata alla Banca Dati gestita dalla CCIAA.

Si ricorda che per vendita ad utilizzatore finale si intende la vendita:

- a. all'ente, all'impresa o al privato che utilizzeranno l'apparecchiatura, e che si devono impegnare a far eseguire l'installazione da un installatore certificato;
- b. all'installatore che comunica l'anagrafica dell'utilizzatore finale.

Inoltre si precisa che non è necessario riportare tali vendite su un registro cartaceo in quanto l'obbligo di tenuta del registro viene soddisfatto con la comunicazione alla Banca Dati F-Gas.

Sono escluse dalla comunicazione di vendita tutte le apparecchiature ermeticamente sigillate e le vendite ad acquirenti che non sono utilizzatori finali e ovviamente delle apparecchiature NON contenenti gas fluorurati. In particolare:

- il venditore **DEVE** comunicare la vendita e indicare l'utilizzatore finale se vende a imprese che svolgono attività di installazione e che indicano l'acquirente;
- il venditore **NON DEVE** comunicare la vendita e non deve controllare il certificato se vende a imprese che svolgono attività di installazione e che non conoscono l'acquirente. In questo caso, la comunicazione è a carico dell'installatore, che deve farla all'atto dell'installazione;
- il venditore **NON DEVE** comunicare la vendita se vende a soggetti che svolgono attività commerciale, ad esempio distributori, grossisti e altri rivenditori;
- il venditore **DEVE** comunicare la vendita e allegare la dichiarazione con la quale l'acquirente si impegna a far eseguire l'installazione da soggetti certificati oppure indicare che tale dichiarazione è disponibile presso il punto vendita se vende a utilizzatori finali quali privati cittadini, imprese, ed enti non in possesso di certificato.

Si consiglia nel caso in cui non sia obbligatoria la comunicazione da parte del venditore di indicare nella documentazione di vendita (ad esempio nell'accettazione d'ordine o conferma d'ordine), l'informazione dell'obbligo di comunicazione alla banca dati F gas dell'apparecchiatura, e dell'esenzione del venditore dal farla.

#### 3.2 - *Obblighi per gli operatori*

Prima di ogni cosa, va definita la figura dell'operatore, che è il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, che deve avere:

- il libero accesso all'apparecchiatura, il che comporta la possibilità di sorvegliare i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- il controllo sul funzionamento e sulla gestione ordinari;
- il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esercizio di controlli o riparazioni.

Le imprese o l'ente che si configura quindi come "operatore" non è tenuta a certificarsi o iscriversi al registro F-Gas, ma che sono obbligati a rivolgersi a personale o a imprese certificate, oppure ad avere al proprio interno personale iscritto al registro F-gas ed essere in possesso di certificato per tutte le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento, svolte su proprie apparecchiature, oltre all'attività di controllo delle perdite e del recupero di gas contenute in queste ultime. Esistono comunque casi particolari in cui l'operatore coincide con l'impresa certificata, cioè quando quest'ultima svolge interventi sui propri impianti oppure quando il proprietario dell'impianto ha affidato, contrattualmente, il ruolo di operatore all'impresa certificata.

Nei casi in cui invece l'utilizzatore è diverso dall'operatore, cioè a colui che fruisce dell'apparecchiatura, ad esempio il conduttore di uno stabile o l'affittuario di un appartamento, è possibile indicare nella comunicazione di un intervento, anche le informazioni anagrafiche dell'utilizzatore. Le apparecchiature interessate dalla comunicazione sono le stesse indicate all'inizio di questo articolo dalla lettera a) a f) e anche in questo caso non vi sono soglie minime quantitative in termini di massa di F-Gas; gli interventi che devono essere inseriti in banca dati sono:

- Installazione, intesa come l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
- Manutenzione o Assistenza, che consiste in tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne quelle relative al recupero dei gas e ai



controlli per individuare le perdite, in particolare tutte le attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemble due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite.

- Riparazione, cioè il ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da questi, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite in parti contenenti o destinate a contenere tali gas.
- Smantellamento, consistente nell'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

### **3.3 - Obblighi registri**

Per quanto concerne gli obblighi riferiti ai registri, non vi è più l'obbligo di tenere il registro dell'apparecchiatura e trasmettere all'Ispra entro il 31 maggio di ogni anno la dichiarazione annuale sulla quantità di emissioni in atmosfera di F-Gas relativi all'anno precedente. Infatti, per le applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore, a prescindere dal contenuto di F-Gas, l'operatore deve verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla Banca dati istituita dal MiATTM, tramite la quale assolve all'obbligo di tenuta dei registri e può scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni. La Banca dati è alimentata dalle imprese certificate che comunicano le informazioni relative agli interventi di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento svolti sulle apparecchiature. La mancata comunicazione entro trenta giorni dalla data degli interventi sopra specificati da parte delle imprese certificate o dalle persone certificate all'interno di imprese non certificate comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 162 del 2019.

AICARPH